

D.I.A. (DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ)

Descrizione sintetica del procedimento:

Gli interventi subordinati alla Denuncia di Inizio Attività sono gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6 del DPR 380/2001, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Riferimenti normativi utili:

DPR 380/2001 e smi; L.R. 12/2005 e smi; P.G.T. (Piano del Governo del Territorio); Regolamento Edilizio Comunale; Regolamento d'Igiene; Normative Codice Civile

Responsabile del procedimento:

dott. Concettina Polizzi

tel 038599729

e-mail protocollo@comune.volpara.pv.it

Elenco degli atti e dei documenti da allegare all'istanza:

Secondo la tipologia di intervento definita dall'art. 3 della L.380/2001 e dall'art. 27 della L.R. 12/2005

Modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune

Modulo [**DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'**](#)

Per informazioni e per avere accesso agli atti del procedimento è possibile rivolgersi all'arch Roberta Reguzzi nei seguenti giorni ed orari

SABATO dalle ore 11,00 alle ore 12.00

Termine per la conclusione del procedimento:

Il procedimento di cui alla presente scheda deve concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di parte ovvero dalla data in cui esso è stato avviato d'ufficio. I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione comunale e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Tutela giurisdizionale e amministrativa:

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n. 104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971. Infine, avverso al provvedimento conclusivo del procedimento, è ammesso ricorso in via Amministrativa alla seguente autorità: Regione Lombardia

Avverso al silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso al TAR Lombardia ai sensi dell'art. 117 del D.L.gs. n. 104/2010, ovvero è possibile attivare il potere di intervento sostitutivo della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 39 della L.R. 12/2005.

Nel caso in cui il procedimento sia concluso tardivamente e da ciò dovessero derivare danni, il soggetto interessato può agire dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi e nei termini indicati dall'art. 31, commi 2 e ss. del D.L.gs. n. 104/2010.

Pagamenti:

Per l'avvio del presente procedimento è previsto il versamento pari ad €. 50,00

In sede di rubricazione verranno comunicati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il costo di costruzione in rapporto alla volumetria realizzata.

Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul ccp n. 14797278 intestato a Comune di Volpara – Servizio Tesoreria - oppure al seguente IBAN: IT57P052165625100000090328 c/o Credito Valtellinese filiale di Santa Maria della Versa.